

Circolare Regionale 13 gennaio 2004, n. 3.
Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 – Articoli da 38 a 49: Tasse automobilistiche regionali, prime disposizioni applicative.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente circolare è l'individuazione delle modalità operative e dell'aggiornamento delle procedure amministrative per la corretta gestione delle tasse automobilistiche a favore della Regione Lombardia, in ottemperanza alla Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo Unico della disciplina dei tributi regionali), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 luglio 2003, con particolare riferimento agli articoli della Sezione IV del Titolo III della citata legge (artt. da 38 a 49).

Decorrenza: 1° gennaio 2004, salvo diversa indicazione per specifiche attività.

Campo di applicazione: Gli articoli 38 e 39 della l.r. n. 10/2003 stabiliscono che la tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al PRA. È altresì dovuta la tassa di circolazione regionale per i veicoli, appartenenti a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale nella Regione Lombardia, non iscritti al medesimo PRA.

2.1 SOGGETTO PASSIVO E PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il citato articolo 39 stabilisce che al pagamento della tassa è tenuto il soggetto che **il primo giorno di ciascun periodo di imposta** risulti proprietario o usufruttuario del veicolo in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico per i veicoli in esso iscritti, e dei Registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli, nonché il soggetto che immette sulla pubblica strada il ciclomotore ovvero il quadriciclo leggero.

In sede di prima immatricolazione si presume proprietario e, quindi, soggetto passivo di imposta, il soggetto intestatario della carta di circolazione.

In caso di omessa trascrizione al PRA dell'atto di vendita a seguito di prima immatricolazione, parimenti, si presume proprietario il soggetto intestatario della carta di circolazione.

Ai fini della determinazione del dovuto, devono essere considerati i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della **costituzione del presupposto di imposta, che deve essere individuato nel primo giorno di ciascun periodo di imposta.**

Pertanto, **nel primo giorno di imposta vengono individuati:**

- il soggetto tenuto al pagamento
- le caratteristiche tecniche in base alle quali è individuata la classe tariffaria e calcolato l'importo dovuto.

I commi 6 e 7 dell'art. 38 prevedono l'obbligatorietà dell'annotazione al PRA degli eventi modificativi, relativi alla proprietà del veicolo, ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal pagamento della relativa tassa. Nella fattispecie prevista al comma 6, trattandosi di provvedimenti definitivi assunti dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione, gli effetti, ai fini fiscali, decorrono esclusivamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento della trascrizione al PRA del relativo provvedimento e ciò al

fine primario di evitare elusioni o evasioni dell'obbligo tributario. Il comma 7, invece, ribadisce l'obbligatorietà della trascrizione al PRA della perdita di possesso, a seguito di furto o demolizione del veicolo, con la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà anche per il periodo d'imposta nel quale si è verificato l'evento (mediante esibizione di idonei documenti di data certa attestanti l'evento). Per i periodi d'imposta successivi a quello per cui è stato riconosciuto l'esonero in assenza della necessaria trascrizione al PRA, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

Nel caso di variazioni della proprietà del veicolo, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta e della decorrenza degli effetti, rilevano gli atti di vendita predisposti nella forma pubblica (per es. sentenze, atti pubblici o scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente).

Le **variazioni di natura tecnica apportate alla carta di circolazione** hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

Pertanto eventuali variazioni tecniche che comportano l'appartenenza ad una classe tariffaria per la quale sono dovuti importi maggiori o minori rispetto alla classe di provenienza, non determinano, rispettivamente, l'assoggettamento a pagamenti integrativi o il rimborso della differenza, per la medesima periodicità nella quale sono state effettuate le variazioni stesse.

La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.

2.2 SCADENZE

L'articolo 40 definisce le regole delle scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vengono individuati due differenti regimi di scadenze, validi solo per le periodicità tributarie rientranti nel Ruolo Regionale della Lombardia:

- A) il primo, relativo ai **veicoli immatricolati in data antecedente al 1° gennaio 2004**, per i quali nulla varia rispetto alla previgente normativa fino a che per gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2004, non intervengano gli eventi riportati al punto B) numeri da 2) a 5);
- B) il secondo, relativo ai **veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2004**, siano interessati da:
 - 1) prima immatricolazione
 - 2) rientro da esenzione/sospensione
 - 3) rientro in possesso
 - 4) veicoli che già nell'anno 2003 erano considerati "storici" e, pertanto, pagavano la tassa di circolazione
 - 5) veicoli che nell'anno 2004 sono da considerare "storici"

Relativamente alla tipologia di scadenza di cui al punto B), devono essere adottati i seguenti criteri:

1. la periodicità della tassa è di **12 mesi** ed è individuata sempre **dal mese di prima immatricolazione**;
2. la scadenza è sempre quella del mese antecedente al mese di prima immatricolazione. Ad esempio: veicolo immatricolato nel mese di ottobre, avrà sempre periodicità ottobre/settembre;
3. per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico **pari o superiore a 12 tonnellate**, la tassa automobilistica può anche essere

- corrisposta **quadrimestralmente**, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione;
4. per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione;
 5. per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;
 6. in caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo;
 7. per i veicoli che nell'anno 2003 versavano la tassa di circolazione regionale, in quanto considerati ultraventennali ("storici"), la **tassa automobilistica forfetaria di proprietà** dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell'avvenuta immatricolazione (*cf. paragrafo 2.9*);
 8. per i veicoli che saranno considerati ultraventennali ("storici") nel corso dell'anno 2004 la tassa automobilistica regionale forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003. Il versamento dovrà ricomprendere i dodicesimi di tassa automobilistica forfetaria regionale di proprietà decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l'avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo (*cf. paragrafo 2.9*).

Al fine di armonizzare le disposizioni di cui al punto B) con quelle di cui al punto A) – relative sia ai veicoli della Regione Lombardia immatricolati ante 2004 che ai veicoli provenienti da altre Regioni - devono essere adottate le seguenti regole:

- nel caso di "rientro da esenzione o sospensione" oppure di "rientro in possesso", a decorrere dal 1° gennaio 2004 di veicoli immatricolati ante 2004, deve essere corrisposto un pagamento decorrente dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione/sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione.

In tali casi il termine ultimo per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del "rientro da esenzione o sospensione" o al "rientro in possesso".

Ad esempio: un veicolo immatricolato nel mese di giugno 2002, posto in regime di esenzione, successivamente uscito da esenzione nel mese di marzo 2004, dovrà corrispondere il primo pagamento della tassa automobilistica, dopo il rientro da esenzione, con decorrenza marzo 2004/maggio 2004; i successivi versamenti della tassa automobilistica regionale di proprietà avranno sempre periodicità giugno/maggio.

- Per i veicoli provenienti da altre regioni continuano ad applicarsi le scadenze acquisite nella regione di provenienza. Tali scadenze permangono in capo ai medesimi veicoli fino al verificarsi di eventi sospensivi o interruttivi dell'obbligo tributario, al rientro dai quali si applicano le regole previste dall'articolo 40 della l.r. n. 10/2003.
- L'importo dei pagamenti integrativi dovuti in forza della precedente disposizione, espressi in dodicesimi, possono essere inferiori all'importo minimo di € 20,00 così come previsto dall'art. 42, comma 7, della l.r. n. 10/2003.

La tassa di circolazione regionale è dovuta da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede legale in Regione Lombardia, proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, per i veicoli non iscritti al PRA ed *iscritti nei registri di Immatricolazione*, ovvero dal soggetto che immette su strada il veicolo medesimo. La periodicità della tassa coincide con l'anno solare in cui viene utilizzato il veicolo e deve essere corrisposta, per il totale della tariffa fissa, prima della sua immissione sulla pubblica strada.

Ai fini dell'individuazione del mese di immatricolazione dei veicoli, si prescinde dal dato contenuto sulla relativa carta di circolazione, nel caso di esibizione del certificato di proprietà.

2.3 TARIFFARIO REGIONALE

Gli articoli 41 e 42 stabiliscono la misura della tassa automobilistica. Il tariffario regionale è definito secondo quanto riportato nell'allegata tabella A).

La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilito in misura fissa, moltiplicando l'importo della tariffa relativa al veicolo per il numero di KW riportati sulla carta di circolazione del veicolo stesso. Nel caso in cui l'imponibile indicato nella carta di circolazione del veicolo non fosse espresso in KW, la tassa dovrà essere determinata utilizzando il dato espresso in CV.

L'importo **mensile** relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, **senza alcuna maggiorazione**:

$$\frac{\text{importo annuale tariffa secondo base imponibile} \times \text{numero mesi}}{12}$$

L'**importo minimo** della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro.

Sono esclusi da tale vincolo i pagamenti frazionati (rientri da esenzione o da sospensione di imposta, rientri in possesso, pagamenti quadrimestrali) ai sensi dell'art. 42 comma 7, della legge regionale n. 10/2003.

Per i motocicli di potenza fino a 11 KW (o 15 CV), la tassa automobilistica regionale di proprietà è fissata nella misura di 22,00 euro. Per i motocicli di potenza superiore a 11 KW (o 15 CV), all'importo base di 22,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni KW (0,74 euro per ogni CV).

Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura *fissa* di 25,00 euro *con periodicità gennaio – dicembre di ogni anno*.

Per gli autocaravan la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni KW (0,74 euro per ogni CV).

Per i "quadricicli leggeri", **alimentati a benzina**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro.

Per i "quadricicli leggeri", **alimentati a gasolio**, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro più 1,00 euro per ogni KW.

2.4 TASSAZIONE DELLA MASSA RIMORCHIABILE

Fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i veicoli atti al traino, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della l.r n. 10/2003, l'articolo 43 dedica particolare attenzione alle modalità applicative della tassa automobilistica regionale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose che viene determinata in base ai parametri individuati nella tabella

denominata "tassa aggiuntiva: gancio di traino" riportata nell'allegata TABELLA A, secondo le risultanze della carta di circolazione.

La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al precedente capoverso, dalla carta di circolazione risulti annotato "sospensione al traino" fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale di proprietà per i medesimi veicoli, secondo le risultanze di cui all'articolo 41 della l.r. n. 10/2003.

Non assumono valore, ai fini della non imponibilità della massa rimorchiabile, altri documenti diversi dalla carta di circolazione relativa al veicolo (per es. dichiarazione d'impegno, dichiarazione amministrativa di inibizione al traino rilasciata dalla DTT, ecc.).

Il versamento della tassa sulla massa rimorchiabile deve essere effettuato secondo le regole di pagamento del paragrafo 2.2, con periodicità anche quadrimestrale.

Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà, commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli sulla cui carta di circolazione risulti annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

2.5 PAGAMENTI FRAZIONATI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

Sono ammessi pagamenti frazionati della **tassa automobilistica regionale di proprietà**, su base quadrimestrale, **esclusivamente** per le seguenti tipologie di veicoli:

- Autoveicoli alimentati a gasolio non ecologici, immatricolati a partire dall'anno 1985 (non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto legge 30 agosto 1993, n° 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n° 427, subordinatamente alle condizioni ivi previste).
- Autocarri e complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile.

Nelle ipotesi sopradescritte, l'importo della tassa automobilistica regionale di proprietà, su base quadrimestrale, sarà determinato dalla seguente formula:

$$\frac{(\text{importo annuale tariffa secondo base imponibile})}{12} \times 4$$

Sono, comunque, ammessi pagamenti frazionati per tutti i veicoli, su base mensile, inerenti l'allineamento della scadenza alle nuove disposizioni previste all'articolo 40 della legge regionale n. 10/2003, per le fattispecie in esso indicate.

2.6 EFFETTI DELLA PERDITA DI POSSESSO PER FURTO, ROTTAMAZIONE O ESPORTAZIONE ALL'ESTERO.

L'articolo 38, comma 6, della l.r. n. 10/2003, prescrive la non obbligatorietà del pagamento delle tasse automobilistiche di proprietà in caso di perdita di possesso per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (sequestro, confisca, fermo amministrativo, pignoramento), a condizione che le relative formalità siano state annotate nei rispettivi pubblici registri, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è provveduto alla trascrizione al PRA del relativo evento.

Pertanto, per le fattispecie sopraindicate non potrà essere consentito l'aggiornamento del Ruolo Regionale, mediante atti di data certa, restando l'obbligazione tributaria in capo al soggetto passivo di imposta finché non viene annotata al PRA la relativa formalità.

L'articolo 46 della l.r. n. 10/2003, di converso, limitatamente alle causali:

- a) perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA della relativa denuncia presentata alla competente autorità di Pubblica Sicurezza;
- b) demolizione, certificata ai sensi dell'art.46 del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;
- c) esportazione all'estero, previa annotazione al PRA della relativa formalità

riconosce il diritto al **rimborso** della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere **calcolato in dodicesimi**, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento fino a quello di scadenza della tassa.

Nelle fattispecie a) e b) se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità vengano preventivamente presentate al PRA.

Nella fattispecie c), se la data dell'evento ricade entro il termine ultimo per pagare la tassa automobilistica (comprese eventuali proroghe dei termini), la tassa non è dovuta o, se versata, dà luogo al totale rimborso, a condizione che le relative formalità previste in caso di esportazione all'estero, vengano preventivamente presentate al PRA entro il medesimo termine per il pagamento della tassa.

Poiché la normativa regionale prevede, in alternativa al rimborso per le citate fattispecie, la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del tassa automobilistica di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento, stante il forte impatto dell'**istituto della compensazione** sulle procedure di contabilità, rimborsi, riscossione e controllo di merito, si ritiene di esplicitare in successivo documento i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto.

Le fattispecie sopra delineate operano esclusivamente nel caso in cui la tassa automobilistica regionale fosse dovuta a favore della regione Lombardia. Pertanto, non potranno essere riconosciuti rimborsi o compensazioni nel caso di veicoli trasferiti in regione Lombardia, successivamente alla data di effettuazione del pagamento della tassa automobilistica a favore di altra regione.

Si evidenzia, come disposto dal comma 7 dell'articolo 46 della l.r. n. 10/2003, la non rimborsabilità della tassa di circolazione regionale.

2.7 TARGHE PROVA

Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l'intero anno solare (validità mese dell'attribuzione della targa prova fino a dicembre in caso di rilascio. Validità gennaio-dicembre in caso di rinnovo annuale).

Gli importi da corrispondere sono così determinati:

- a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
- b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
- c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.

E' abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1° gennaio 2000.

2.8 RIDUZIONI ED ESENZIONI

La tassa automobilistica regionale di proprietà **è ridotta** nella misura seguente per:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

Ai casi di **esenzione** previsti dall'articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e) esenzione per i veicoli di proprietà della Giunta e del Consiglio Regionale, secondo le risultanze del PRA.

Per le ipotesi di esenzione sopra descritte gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici Provinciali ACI presenti sul territorio della Lombardia e indicati nel seguito della presente circolare.

2.9 VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, **ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone**, sono assoggettati al pagamento delle **tasse automobilistiche regionali di proprietà, in misura fissa**, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. E', pertanto, ritenuto, veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d'imposta previste dalla legge.

Gli importi fissi sono:

- 30,00 euro per gli autoveicoli
- 20,00 euro per i motoveicoli

Tale tassa è diventata **tassa di proprietà** rispetto alla precedente normativa regionale secondo la quale era tassa di circolazione.

Pertanto, dovrà essere versata secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.2 ed è assoggettata all'ordinario sistema sanzionatorio in caso di omissione, insufficienza o tardività nel pagamento.

In sede di prima applicazione della nuova normativa:

- per i veicoli che nell'anno 2003 versavano la tassa di circolazione, in quanto considerati "storici", la **tassa automobilistica forfetaria di proprietà** dovrà essere versata entro il mese di gennaio 2004 per i dodicesimi decorrenti dal mese di gennaio al mese antecedente quello dell'avvenuta immatricolazione;
- per i veicoli che saranno considerati "storici" nel corso dell'anno 2004 la tassa automobilistica forfetaria di proprietà dovrà essere versata nel mese successivo alla scadenza della tassa automobilistica pagata nel 2003 e per i dodicesimi decorrenti dal mese in cui deve essere effettuato il pagamento a quello precedente l'avvenuta immatricolazione del medesimo veicolo.

Per le successive scadenze valgono le disposizioni fissate all'art. 40 della legge regionale n. 10/2003 e evidenziate al paragrafo 2.2 lett. B) della presente circolare.

Nel caso in cui dalla carta di circolazione non sia possibile individuare il mese di immatricolazione del veicoli, è sufficiente che il proprietario dello stesso provveda ad autocertificare, mediante appositi moduli, tale informazione ovvero produca copia del certificato di proprietà.

Si forniscono, di seguito, alcuni esempi inerenti particolari casistiche riconducibili ai veicoli ultraventennali:

1. Veicolo divenuto "ultraventennale" entro il 31 dicembre 2003:

Il proprietario di tale veicolo ha provveduto al pagamento della tassa di circolazione, con validità gennaio-dicembre 2003, e, pertanto, entro il 2 febbraio 2004 dovrà procedere al versamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00 se trattasi di autoveicolo o di € 20,00 se trattasi di motoveicolo, rapportata ai mesi intercorrenti tra quello di gennaio e il mese precedente quello di immatricolazione (veicolo immatricolato ad aprile: 3/12 decorrenti da gennaio a marzo). Nel mese di aprile 2004 il proprietario dovrà versare la tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00

o di € 20,00, a seconda della tipologia di veicolo, con validità aprile 2004-marzo 2005, secondo il nuovo regime delle scadenze fissato dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003.

2. Veicolo che diventerà "ultraventennale" a partire dall'anno 2004:

Il proprietario di tale veicolo ha provveduto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nell'anno 2003 secondo la scadenza attribuita dalla previgente normativa. Ad esempio per un veicolo immatricolato nel mese di luglio 1984, il proprietario ha provveduto a pagare, entro il mese di maggio 2003, la tassa automobilistica regionale con validità maggio 2003-aprile 2004. Nell'anno 2004, nel quale il veicolo sarà considerato "storico", il proprietario di detto veicolo, nel mese di maggio, dovrà versare la tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura fissa di € 30,00 rapportata ai mesi intercorrenti tra quello di maggio e il mese precedente quello di immatricolazione (veicolo immatricolato a luglio: 2/12 decorrenti da maggio a giugno). Nel mese di luglio 2004 il proprietario dovrà versare la tassa nella misura fissa di € 30,00 se trattasi di autoveicolo o di € 20,00 se trattasi di motoveicolo, con validità luglio 2004-giugno 2005, secondo il nuovo regime delle scadenze fissato dall'art. 40 della l.r. n. 10/2003.

Resta inteso che per le tipologie sopra descritte il proprietario dovrà essere in regola con le norme sulle emissioni dei gas di scarico (bollino blu). In assenza di tale rispondenza, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in materia, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà nella misura intera fissata dall'art. 41 della l.r. n. 10/2003 e nei termini di cui all'art. 40 della medesima legge regionale.

3. Veicolo di interesse storico iscritto nei registri Automotoclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romo, Federazione Motociclistica Italiana, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92):

Il proprietario di tale veicolo, subordinatamente all'iscrizione del veicolo stesso nei citati registri e al regolare rinnovo annuale dell'iscrizione, se dovuto, è esente dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli sulle emissioni dei gas di scarico.

2.10 CODICE FISCALE

La procedura di gestione del Ruolo Regionale e la procedura di riscossione sono fondate sul **codice fiscale** della persona fisica o giuridica individuata come soggetto passivo di imposta e sulla **targa** del veicolo.

La ricevuta di versamento dovrà recare l'indicazione del codice fiscale desunto dal Ruolo Regionale.

In caso di assenza o difformità del dato sul Ruolo Regionale, dovrà essere acquisito sulla ricevuta di pagamento il codice fiscale del proprietario del veicolo alla data di assolvimento dell'obbligo tributario, ovvero, per i sistemi di pagamento che non permettono tale acquisizione l'interessato dovrà segnalare tale difformità agli uffici regionali o alle strutture dell'Automobile Club d'Italia per l'aggiornamento del dato.

2.11 ESENZIONI DISABILI

L'istituto è disciplinato dall'art 44, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, della L.R. n.10 del 14 luglio 2003.

Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica di proprietà **la persona disabile grave, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92**, ovvero **la persona cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria in base al PRA del veicolo.**

L'esenzione è estesa anche alle **persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute ed alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero alle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.**

Inoltre l'esenzione è estesa alle **persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero alle persone di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalide. (In tal caso si prescinde dal possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, della L. n.104/92).**

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta limitatamente ad un **solo veicolo**. L'esenzione potrà essere trasferita su altro veicolo, decorsi quattro anni dalla data dell'avvenuto riconoscimento del beneficio. Tuttavia l'esenzione può essere trasferita senza interruzioni su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile o del soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, esclusivamente se per il veicolo precedentemente esentato sia stata presentata presso il Pubblico Registro Automobilistico formalità di demolizione, perdita di possesso o trasferimento di proprietà entro il mese successivo dalla data di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato.

Pena la decadenza dal diritto (art. 44, comma 7, della l.r. n. 10/2003), la domanda per la fruizione del beneficio deve essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica, contestualmente alla prescritta documentazione sanitaria e all'autocertificazione del possesso dei rimanenti requisiti. L'istanza può essere presentata alla Regione o alle sue strutture periferiche o agli Uffici Provinciali ACI o alle delegazioni ACI presenti sul territorio della regione Lombardia, in calce elencati.

Nel caso di carenza della documentazione presentata, la Regione richiede all'interessato di integrare la documentazione medesima entro 60 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione. La documentazione integrativa dovrà, comunque, attestare il possesso dei requisiti entro i 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per il veicolo per il quale si chiede l'esenzione.

Se la domanda è presentata entro la scadenza del citato termine perentorio e l'istruttoria avrà esito favorevole, l'esenzione decorrerà dal periodo di imposta in corso, in caso contrario (e, cioè, domanda presentata fuori termine o possesso dei requisiti oltre il termine medesimo) l'esenzione, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, decorrerà dal periodo di imposta successivo. In tal caso, in mancanza del pagamento della tassa automobilistica per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, l'interessato dovrà regolarizzare la propria posizione tributaria secondo le modalità ed entro il termine indicato dalla Regione Lombardia. Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, la Regione provvederà al recupero del tributo ed all'applicazione delle relative sanzioni e oneri accessori, ai sensi degli articoli citati al successivo paragrafo 2.14.

Le variazioni di natura oggettiva e soggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta, **devono essere comunicate alla Regione entro 30 giorni dal loro verificarsi** e, pertanto, nell'eventualità di trasferimento dell'esenzione su altro veicolo (nuovo di fabbrica o usato), ferme restando le condizioni precedentemente indicate, l'esenzione viene riconosciuta sul nuovo veicolo a condizione che quello precedentemente esentato sia alienato o demolito entro il mese successivo a quello in cui è stato acquisito il nuovo. **In caso di decesso dell'avente diritto il termine, per la comunicazione, è di 90 giorni dal verificarsi dell'evento stesso.**

In caso di esito negativo dell'istruttoria relativa all'istanza di esenzione, la Regione provvederà a comunicare all'interessato le modalità per il pagamento del solo tributo, **senza sanzioni né interessi**, da effettuarsi entro **sessanta giorni** dal ricevimento della medesima comunicazione di diniego. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia provveduto al versamento, la competente struttura tributaria regionale provvederà al recupero del tributo e alla applicazione delle relative sanzioni e oneri accessori ai sensi degli articoli citati al successivo paragrafo 2.14.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Per le tipologie di veicoli che possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lett. *f-bis*), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nell'art. 42, commi 5 e 6, della l.r. n. 10/2003.

2.12 ESENZIONI ONLUS

L'istituto è normato dall'art. 44, commi 8, 9 e 10, della l.r. n. 10/2003, rispetto ai quali nulla muta relativamente alle procedure in essere alla data del 31 dicembre 2003, fatto salvo quanto previsto dal DM Economia e Finanze 18 luglio 2003, n. 266.

2.13 GESTIONE SOSPENSIONI E GIACENZE RIVENDITORI

I veicoli, appartenenti a soggetti lombardi, destinati alla rivendita possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, **esclusivamente**, in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite minivoltura (legge "Dini"). Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2003 (1° gennaio 2004) non sono ammesse sospensioni d'imposta dell'obbligo tributario esistente in capo a veicoli in presenza di procura speciale per la vendita degli stessi rilasciata, a qualsiasi titolo e in qualunque luogo della Repubblica, a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli pur non avente sede legale in regione Lombardia.

Il trasferimento di proprietà di un veicolo da un'impresa autorizzata al commercio di veicoli ad un'altra parimenti autorizzata, non interrompe il regime di sospensione, se il passaggio avviene ai sensi dell'articolo 44, comma 12, della l.r. n. 10/2003.

Restano in vigore gli obblighi relativi alla compilazione, trasmissione degli elenchi e pagamento del contributo ex L n. 53/83, previo versamento del diritto fisso di € 1,55 per ciascun veicolo posto in sospensione d'imposta, da corrispondere mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente n° 140202, intestato a "Regione Lombardia-Tasse automobilistiche regionali".

Nel caso di veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, la tassa automobilistica è dovuta per l'intero periodo d'imposta decorrente dalla data di immatricolazione e, l'eventuale, sospensione d'imposta (per es. veicoli a "chilometri zero") avrà effetti, sempre in regime di minivoltura, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello per il quale sia stato effettuato il regolare versamento della tassa automobilistica regionale. Ovviamente, per i veicoli di proprietà dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli e dalla stessa utilizzati deve essere corrisposta la tassa automobilistica regionale secondo le disposizioni recate dall'art. 41 della citata l.r. n. 10/2003.

2.14 SISTEMA SANZIONATORIO

Per le inadempienze inerenti le tasse automobilistiche regionali, si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 85 a 96 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10. Negli stessi sono individuate la misura della sanzione (articoli 85 e 86), il procedimento di irrogazione della medesima (articolo 87) e della sua eventuale rateizzazione (articolo 88), le modalità di recupero delle somme dovute alla regione a titolo di tassa automobilistica (articolo 90), le modalità di rateizzazione della tassa (articolo 91), la riscossione coattiva (articolo 92), gli organi di tutela giurisdizionale (articolo 93), la prescrizione dell'azione amministrativa (articolo 94), le modalità di notifica degli atti di accertamento (articolo 95) e il limite minimo al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate a favore della Regione (articolo 96) che viene stabilito in misura inferiore o uguale a 15,00 euro.

L'art. 86, comma 3, della l.r. n. 10/2003, prevede l'ipotesi di inoltrare al contribuente un questionario informativo finalizzato all'individuazione del soggetto passivo d'imposta e alla corretta determinazione del debito d'imposta, a seguito del quale l'interessato potrà regolarizzare la presunta posizione debitoria, secondo quanto proposto nel medesimo questionario, versando il tributo, se dovuto, e la sanzione, ridotta al 50%, di quella prevista, se l'adesione si perfeziona entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima comunicazione.

Si coglie l'occasione per evidenziare che, in assenza di notifica dell'atto di accertamento in materia, l'interessato, decorsi i termini per il ravvedimento operoso, potrà regolarizzare la propria posizione tributaria pagando la tassa automobilistica maggiorata della sanzione del 30% senza interessi moratori, ai sensi dell'art 90, comma 6, della stessa legge regionale.

2.15 EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA L.R. 10/2003.

Le disposizioni contenute nella l.r. n. 10/2003, si applicano, **esclusivamente**, ai rapporti tributari il cui periodo d'imposta abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004 e per gli eventi verificatisi a decorrere dalla medesima data. Per i rapporti già in essere alla medesima data continuano ad applicarsi le regole vigenti al momento del costituirsi del presupposto d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, della legge in questione.

Con apposita circolare si provvederà a definire le modalità di rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà.

2.16 RECAPITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, REPERIMENTO MODULISTICA E INFORMAZIONI

Eventuali moduli e informazioni inerenti la tassa automobilistica possono essere reperiti sul sito della Regione Lombardia al seguente URL:

<http://www.regione.lombardia.it>

<http://www.spazio.regione.it>

presso i seguenti uffici di Spazio Regione:

- BERGAMO – Via Papa Giovanni XXIII, 106
- BRESCIA – via Dalmazia, 92/94/C
- COMO – via Luigi Einaudi, 1, ang. Viale Varese
- CREMONA – via Dante, 136
- LECCO – Corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13
- LODI – via Haussmann, 7/11
- MANTOVA – Corso Vittorio Emanuele, 57
- MILANO – via Taramelli, 20
- MONZA – Piazza Cambiaghi, 3
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150
- SONDRIO – via Del Gesù, 17
- VARESE – viale Belforte, 22.

e al seguente recapito telefonico

Call Center ACI 199727676, al costo della chiamata da:

Rete Fissa: € 0,05 (scatto alla risposta) più € 0,12 più IVA al minuto dal contatto con l'operatore.

Rete Mobile: la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.

(tariffe in vigore ottobre 2003)

eventuali istanze, sempre inerenti la tassa automobilistica regionale, potranno essere presentate presso gli uffici del Protocollo Federato di Regione Lombardia sottoelencati:

- BERGAMO – Via Papa Giovanni XXIII, 106 - c/o Sede Territoriale
- BRESCIA – via Dalmazia, 92/94/C - c/o Sede Territoriale
- COMO – via Luigi Einaudi, 1, ang. Viale Varese - c/o Sede Territoriale
- CREMONA – via Dante, 136 - c/o Sede Territoriale
- LECCO – Corso Promessi Sposi, 132 - c/o Sede Territoriale
- LEGNANO – via Felice Cavallotti, 11/13 – c/o Spazio Regione
- LODI – via Haussmann, 7/11 - c/o Sede Territoriale
- MANTOVA – Corso Vittorio Emanuele, 57 - c/o Sede Territoriale
- MILANO – via Pirelli, 12 – sportello di protocollo
- MILANO – via Stresa, 24 – sportello di protocollo
- MONZA – Piazza Cambiaghi, 3 - c/o Spazio Regione
- PAVIA – via Cesare Battisti, 150 - c/o Sede Territoriale
- SONDRIO – via Del Gesù, 17 - c/o Sede Territoriale
- VARESE – viale Belforte, 22 - c/o Sede Territoriale.

presso i seguenti Uffici Provinciali ACI:

BERGAMO - via Angelo Maj, 16
035/236270

BRESCIA - via G. Bruni, 7
030/3746347

COMO - via del Lavoro, 21
031/581203

CREMONA - C.so XX Settembre, 19
0372/419129

LECCO - via Amendola, 4
0341/364095

LODI - Viale Milano, 24/A
0371/610740

MILANO - via Durando, 38
02/37677209

MANTOVA - via P.Amedeo, 10
0376/321205

PAVIA - via Ticinello, 28
0382/33417

SONDRIO - Viale Milano, 12
0342/214107

VARESE - via Tonale, 31
0332/332707

e tutte le Delegazioni dell'Automobile Club d'Italia presenti in regione Lombardia.

Milano, 13 gennaio 2004.

IL DIRIGENTE
L'UNITA' ORGANIZZATIVA TRIBUTI
- Aurelio Bertozzi -

TABELLA A

TARIFFARIO REGIONALE

TARIFFARIO ORDINARIO

CLASSE		TASSA ANNUALE
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose	kw	2,58
	cv	1,90
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) - in aggiunta alla classe precedente -	kw	5,24
	cv	3,86
Autobus	kw	2,94
	cv	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI		
Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per semirimorchi) escluso Autocaravan	kw	0,43
	cv	0,31
Autocaravan	kw	1,00
	cv	0,74
Rimorchi speciali		25,00
Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori		22,00
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)	kw	22,00 + 1,00(per ogni kw)
	cv	22,00 + 0,74(per ogni cv)
Quadricicli leggeri alimentati a benzina		50,00
Quadricicli leggeri alimentati a gasolio		50,00 + 1,00 per ogni KW

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

$$\frac{\text{importo annuale} \times \text{Kw} \times \text{mesi}}{12}$$

ovvero

$$\frac{\text{importo annuale} \times \text{CV} \times \text{mesi}}{12}$$

MOTOCARRI CON CILINDRATA INFERIORE A 500 CC

Cilindrata : Da	Cilindrata : A	tassa annuale
51	125	20,00

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	tassa annuale
1	400	21,73
401	800	30,43
801	1000	39,12
1001	1500	52,16
1501	2000	73,89

NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

MOTOCARRI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	tassa annuale
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	Tassa annuale
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58
2001	2500	100,40
2501	3000	123,22
3001	3500	146,04
3501	4000	168,86
4001	4500	191,68
4501	5000	214,50
5001	6000	237,32
6001	7000	264,70
7001	8000	292,08

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Classe	2 assi		3 assi		4 assi		tassa annuale	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
							Euro	Euro
1	12	15	15	19			239,64	299,55
2			19	21	23	25	266,49	333,63
3			21	23	25	27	294,90	368,23
4	15						331,05	414,20
5			23				377,53	471,53
6					27	29	423,49	528,85
7					29		539,18	673,98

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI												
Classe	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3+ 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		tassa annuale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
											Euro	Euro
1	12		23	29							175,60	307,29
2			29	31					36	40	225,18	336,21
3			31	33			36	38			335,18	465,33
4					36	38			40		370,30	535,05
5							38	40			454,48	628,01
6			33		38						514,91	706,51
7							40				628,01	929,62

TASSA AGGIUNTIVA : GANCIO DI TRAINO		
Tariffa	Tipo veicolo	tassa annuale
		Euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	585,00
3	Per trattori stradali : a 2 assi	585,00
	a 3 assi	825,00

TARGHE PROVA	
	tassa annuale
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE		
-----------------------------------	--	--

Numero Posti : Da	Numero Posti : A	Tassa annuale
1	15	114,10
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

